



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 92 del 24/02/2011

Del Registro Generale n. 287 del 11 MAR. 2011

OGGETTO: RILEGNO "Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno".

PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n.519 del 30/12/2010 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011;

Visto il D. Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che La normativa nazionale italiana, ed in particolare il decreto legislativo 22/97, e successivamente dal D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, propone la riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica e l'incremento della Raccolta differenziata dei materiali recuperabili;
- Che in particolare per il raggiungimento del predetto obiettivo attribuisce alle autorità competenti il compito di favorire le iniziative tese alla prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti, nonché alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il recupero e riciclaggio degli stessi.
- Che in data 23/12/2008, il CONAI, ha sottoscritto con l'ANCI un accordo - Quadro riguardante le condizioni per il recupero dei rifiuti da imballaggio, a cui è seguita in data 14/07/2009 la sottoscrizione, da parte di ANCI, CONAI e RILEGNO dell'allegato Tecnico per gli imballaggi in legno.
- Che tale Allegato Tecnico, prevede all'art. 1) che tra RILEGNO ed il comune o soggetto da esso delegato venga data attuazione all'accordo mediante la stipula di convenzioni che dovranno interessare i rifiuti da imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica.
- Che la raccolta separata di imballaggi in legno usati, mobili rotti, rifiuti provenienti dall'edilizia, attualmente recuperati sul territorio comunale attraverso il gestore del servizio e/o portati direttamente dall'utenza al Centro di Raccolta comunale dei rifiuti in località Varolato, e da conferire successivamente alle filiere previste nell'ambito della convenzione stipulata con il Consorzio RILEGNO, consente di intercettare le frazioni secche costituiti da materiali legnosi da riciclare attraverso successivi passaggi di pulizia e triturazione, per essere utilizzato, per pannelli in truciolato per l'industria del mobile, pasta cellulosa per le cartiere, compost, pellet ecc.;
- che tale raccolta separata, contribuisce inoltre a sostenere minori costi per l'Ente per il conferimento presso piattaforme autorizzate di materiali ingombranti non selezionati, e percepire i corrispettivi erogati dal Consorzio RILEGNO a fronte del conferimento allo stesso Consorzio dei rifiuti di imballaggio di legno raccolti sul territorio comunale.
- Che per quanto sopra descritto occorre procedere alla sottoscrizione dell'atto convenzionale che disciplina i rapporti commerciali e organizzativi per tale servizio, con "RILEGNO Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno" previa approvazione, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dello schema di convenzione.

Visto l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con "RILEGNO Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno" ;

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 138 del 24/10/06;

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 140 del 27/10/06;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto gli atti summenzionati;

Visto le leggi vigenti in materia ambientale;


Visto il Piano di raccolta e relativi allegati, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 69/06, nel quale sono riportate le modalità di effettuazione del Servizio Integrato Gestione Rifiuti;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
2. Di prendere atto e approvare, come approva l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con "RILEGNO Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno", nel quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 vengono regolamentati i rapporti commerciali e organizzativi e le modalità di effettuazione del servizio;
3. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

A/R

Rodolfo SABELLI
Responsabile del Settore



**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA CONGIUNTA E CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI LEGNO IN
APPLICAZIONE ALL'ART. 10 DELL'ALLEGATO TECNICO ANCI-RILEGNO-CONAI**

Tra

RILEGNO, Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno, con sede in Cesenatico (FC), Via Aurelio Saffi n. 83, C.F. e P.IVA 02549390405, nella persona del **Direttore Marco Gasperoni** per specifica delega, d'ora in avanti, più brevemente, RILEGNO;

e

_____ nella persona del
_____, con sede in _____
_____ C.F. _____ P.IVA _____

d'ora in avanti, più brevemente, CONVENZIONATO

e, insieme con RILEGNO, più semplicemente indicato come le PARTI

Premesso che

a) RILEGNO è costituito e disciplinato come all'Art. 223, D.Lgs. 03 Aprile 2006 e succ. modd., recante attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, integrata e modificata dalla 2004/12/CE e 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale;

b) RILEGNO è retto dallo Statuto del 15.07.1998 e succ. modd., approvato dal Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e dal Ministro dell'Ambiente. Tale statuto elenca compiti e funzioni fra i quali, in particolare, la promozione, la garanzia, l'organizzazione, la razionalizzazione di:

- o ripresa di imballaggi usati;
- o raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;
- o ritiro dei rifiuti di imballaggi di legno conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) come all'Art. 224, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd..

RILEGNO assicura il ritiro ed il recupero dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, in sinergia con altri soggetti economici, svolgendo tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse ai predetti obiettivi;

c) RILEGNO può svolgere direttamente o indirettamente, anche tramite soggetti terzi, il servizio sopra descritto, in base a quanto previsto all'Art. 3 comma 4 del proprio Statuto.

d) In data 23.12.2008, il CONAI ha sottoscritto con l'ANCI un accordo-quadro riguardante le condizioni per il recupero dei rifiuti di imballaggio, a cui è seguita in data 14.07.2009 la sottoscrizione, da parte di ANCI, CONAI e RILEGNO, dell'Allegato Tecnico per gli imballaggi di legno. Tale Allegato Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che pertanto deve intendersi integralmente riportato nel presente atto, all'Art. 1, prevede che tra RILEGNO ed il comune o soggetto da esso delegato venga data attuazione all'accordo mediante la stipula di convenzioni che dovranno interessare i rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica;

e) RILEGNO si impegna a mantenere inalterate le condizioni dell'accordo sopraccitato al punto d), anche per i soggetti pubblici non aderenti all'ANCI che intenderanno sottoscrivere la presente convenzione:

f) il CONVENZIONATO ha richiesto la possibilità di concordare condizioni economiche, qualitative e operative relative a una modalità di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla

raccolta differenziata su superficie pubblica e di rifiuti ingombranti di legno raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana e provenienti da utenze domestiche;

g) RILEGNO in forza del disposto di cui all'Art. 10 dell'Allegato Tecnico ANCI-RILEGNO-CONAI si è reso disponibile ad esaminare la richiesta pervenuta dal CONVENZIONATO, con l'obiettivo di ottimizzare e razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuti di legno (imballaggi e ingombranti), finché sussistano le reali opportunità di recupero del materiale legnoso,

Concordano quanto segue:

1. Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione:
 - 1.1. le premesse di cui alla presente convenzione;
 - 1.2. le condizioni generali di cui all'allegato 1;
 - 1.3. il modello di delega di cui all'allegato 2;
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione le PARTI assumono tutti gli obblighi, gli oneri e gli impegni previsti a proprio carico negli allegati di cui al precedente punto 1.
3. Le PARTI si impegnano, altresì, a comunicare ogni informazione rilevante per la corretta esecuzione della presente convenzione.
4. La convenzione ha validità dal **01/01/2011**.

Ciascuna delle PARTI riceve un originale della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, _____

RILEGNO
(Timbro e firma)

CONVENZIONATO
(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c., le PARTI approvano espressamente le clausole sottoindicate delle Condizioni Generali di cui all'Allegato 1 della presente convenzione agli Artt.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, della presente convenzione.

RILEGNO
(Timbro e firma)

CONVENZIONATO
(Timbro e firma)

CONDIZIONI GENERALI- ALLEGATO 1

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente CONVENZIONE i termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:

- a) ACCORDO QUADRO: l'Accordo di programma Quadro ANCI/CONAI in vigore alla data di sottoscrizione della presente CONVENZIONE;
- b) ALLEGATO TECNICO: l'Allegato Tecnico sottoscritto da ANCI, CONAI e RILEGNO e costituente parte integrante dell'Accordo Quadro;
- c) CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: il luogo presso cui il CONVENZIONATO rende disponibile il conferimento alle utenze domestiche;
- d) COMUNI: le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'Art. 218, com. 1 lett. t) del DECRETO;
- e) CONDIZIONI GENERALI: le presenti Condizioni Generali aventi ad oggetto la regolamentazione della Raccolta Differenziata e del Recupero dei rifiuti di imballaggio di legno;
- f) CONSORZI DI COMUNI: i Comuni di cui al precedente punto d) delle definizioni, riuniti in Consorzi ai sensi della vigente normativa;
- g) CONVENZIONATI: i Comuni, anche organizzati nelle forme previste dal Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i Gestori (questi ultimi in quanto aventi titolo in base a specifica delega del Comune) o gli altri soggetti (es. autorità d'ambito o di bacino) legittimati alla stipula, che hanno sottoscritto la CONVENZIONE;
- h) DECRETO: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- i) DELEGA: l'atto redatto secondo lo schema tipo allegato alla presente CONVENZIONE con il quale il Comune autorizza il gestore del servizio, o un soggetto terzo, alla stipula della CONVENZIONE con RILEGNO;
- j) IMPUREZZE: i rifiuti non legnosi. Non si considerano impurezze parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio all'origine.
- k) PARTI: RILEGNO e il CONVENZIONATO;
- l) PIATTAFORME e RICICLATORI: gli impianti riconosciuti da RILEGNO in cui vengono conferiti i rifiuti oggetto di CONVENZIONE;
- m) RACCOLTA: raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica;
- n) RECUPERO: le attività previste dall'Allegato C) del DECRETO;
- o) RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI DA IMBALLAGGIO: le operazioni come definite all'Art. 218, comma 1, lett. m) del DECRETO;
- p) RIFIUTI DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio come definito ai sensi dell'Art. 218, comma 1, lett. f) del DECRETO;
- q) SMALTIMENTO: le operazioni previste dall'Allegato B del DECRETO;
- r) UTILIZZATORI: come definito ai sensi dell'Art. 218, comma 1, lett. s) del DECRETO.

2. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

Finalità della CONVENZIONE è la disciplina dei reciproci obblighi e diritti delle PARTI, nei limiti delle rispettive funzioni istituzionali, in attuazione delle disposizioni di legge previste dal DECRETO, dall'ACCORDO QUADRO e dall'ALLEGATO TECNICO.

3. OGGETTO.

3.1 Oggetto della presente CONVENZIONE è la RACCOLTA, così come definita all'Art. 1, congiuntamente ai rifiuti ingombranti, quali manufatti costituiti essenzialmente di legno raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana e provenienti da utenze domestiche, d'ora in avanti, più brevemente definita RACCOLTA CONGIUNTA.

I rifiuti di legno oggetto della RACCOLTA CONGIUNTA possono essere codificati e conferiti con i seguenti codici C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti):

15.01.03 imballaggi in legno,

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.

4. OBBLIGAZIONI GENERALI ED IMPEGNI A CARICO DEL CONVENZIONATO.

4.1 Le modalità del servizio di raccolta differenziata organizzate dal Convenzionato vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi di legno di cui ai documenti predisposti da RILEGNO ai sensi dell'Art. 223 del Decreto Legislativo 152/2006 e succ. modd.

In virtù di tale obbligo, il CONVENZIONATO:

- a) si impegna ad attivare ed organizzare la raccolta, su superficie pubblica, di rifiuti imballaggio primari di legno (cassette ortofrutticole e altri piccoli imballaggi provenienti dal consumo domestico);
- b) si impegna a favorire il conferimento dei rifiuti di cui alla precedente lettera a), nonché degli imballaggi secondari e terziari presso una o più PIATTAFORME e RICICLATORI di riferimento;
- c) condivide e comunica a RILEGNO i nominativi delle PIATTAFORME e dei RICICLATORI destinatari, che potranno essere modificati, sempre in accordo fra le parti, nel corso della CONVENZIONE;
- d) è tenuto a compilare l'apposito formulario o altro documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti con la specifica dicitura ...**"in convenzione con RILEGNO"**.....;
- e) si impegna con la presente ed accetta la condizione di porre a disposizione di RILEGNO o di soggetti dallo stesso designati, tutta la documentazione attinente i materiali raccolti e conferiti a recupero in relazione all'osservanza delle norme che regolamentano la gestione dei rifiuti e quindi, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, formulari di trasporto dei singoli carichi o altri documenti di accompagnamento, registri di carico e scarico dei rifiuti e Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.).
- f) dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività oggetto della presente CONVENZIONE. In caso di modifica della normativa, il CONVENZIONATO è tenuto a mettere in atto tutte le procedure necessarie per adeguarsi, tenendo RILEGNO tempestivamente informato. Il CONVENZIONATO garantisce inoltre che il materiale raccolto corrisponde per tipologia ai materiali compresi nei codici dei rifiuti specificati all'Art. 3.1, conformi alle tipologie di materiali compresi negli atti autorizzativi ed in particolare garantisce l'assenza di rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente. A tale fine libera RILEGNO da qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale difformità dei rifiuti rispetto alle norme vigenti ed alle autorizzazioni in essere.

4.2 Il CONVENZIONATO non potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza previo consenso dell'altra parte.

5. OBBLIGAZIONI GENERALI ED IMPEGNI A CARICO DI RILEGNO.

5.1 Nei limiti di cui alla presente CONVENZIONE, RILEGNO si impegna a fornire al CONVENZIONATO il proprio supporto alla sottoscrizione di accordi, tra CONVENZIONATO e terzi, quali PIATTAFORME e/o RICICLATORI affinché sia conseguita la finalità di recupero del materiale legnoso, in ogni caso senza ulteriori oneri economici in capo a RILEGNO, oltre a quelli definiti al successivo Art. 6.

5.2 RILEGNO, inoltre, con il fine di ottimizzare i servizi in essere e per il raggiungimento degli obiettivi di recupero degli imballaggi di legno, si impegna a coordinarsi con le PIATTAFORME e i RICICLATORI di riferimento per assicurare la ricezione gratuita degli imballaggi di legno conferiti dagli UTILIZZATORI ai sensi del DECRETO.

5.3 RILEGNO non potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza previo consenso dell'altra parte.

6. CORRISPETTIVI.

6.1 Con l'intento di raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dalla legge, le PARTI assumono come riferimento, ai soli fini della determinazione del corrispettivo, un sistema di raccolta differenziata caratterizzato in via prevalente dal conferimento presso CENTRI DI RACCOLTA comunali, integrato, ove previsto, da raccolta presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali.

6.2 Quale contributo per il servizio di cui all'Art. 3.1, RILEGNO riconoscerà il corrispettivo di **3,36 Euro/ton.** oltre I.V.A. per materiali con impurezze sino all'1% in peso.

RILEGNO non provvede alla presa in carico del materiale presso le PIATTAFORME e/o i RICICLATORI, ove il materiale superi l'1% di impurezze.

Ai sensi del presente allegato, per impurezze si intendono i rifiuti non legnosi: non si considerano impurezze parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio di legno all'origine.

6.3 I corrispettivi di cui sopra verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'ACCORDO QUADRO.

7. FATTURAZIONE

7.1 Il CONVENZIONATO provvederà ad emettere, con cadenza trimestrale (periodi di competenza dei conferimenti: gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic), fattura nei confronti di RILEGNO e comunque entro 6 mesi dalla consegna del materiale ad una o più PIATTAFORME e RICICLATORI di riferimento, allegando elenco (conforme ai modelli predisposti da RILEGNO) comprovante i conferimenti effettuati. La fattura dovrà prevedere la seguente descrizione **"servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti di legno"**.

7.2 Nel caso RILEGNO rilevi incongruenze nella comunicazione dei dati di cui sopra è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al CONVENZIONATO.

La reiterata mancanza dell'elenco riepilogativo comporterà, ove preventivamente comunicata al convenzionato, la sospensione del pagamento dei corrispettivi fatturati.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo Bonifico Bancario a 60 gg. data fattura fine mese (Scadenze del 31/08 e 31/12 posticipate al 15/09 e 15/01).

8. PENALI

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RILEGNO, qualora RILEGNO non avesse preventivamente comunicato ai sensi dell'Art. 7.2 eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal CONVENZIONATO, il CONVENZIONATO potrà addebitare a RILEGNO una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 2 punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.

9. ACCERTAMENTO DELLA QUALITA'

9.1 Le operazioni di verifica del materiale oggetto della presente CONVENZIONE devono essere svolte in contraddittorio tra le PARTI, fin dalla formazione del campione, presso la PIATTAFORMA o RICICLATORE di conferimento all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di IMPUREZZE, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica di un campione con costi ed organizzazione a carico di RILEGNO.

La percentuale di impurezze sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{(\text{Peso campione} - \text{Peso rifiuti di legno cerniti}) \times 100}{\text{Peso campione}}$$

La cadenza delle analisi per l'accertamento del tenore di IMPUREZZA nel campione indicato verrà concordata tra le PARTI in sede locale.

E' data facoltà al CONVENZIONATO, qualora le analisi accertino la presenza di IMPUREZZE superiore all'1% in peso, di richiedere una ulteriore verifica che dovrà essere effettuata entro il trimestre di fatturazione successivo, restando inapplicata la verifica oggetto di accertamento.

Sono a carico del richiedente eventuali analisi aggiuntive effettuate ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. I risultati di queste eventuali analisi non saranno utilizzati ai fini della determinazione delle IMPUREZZE e quindi del corrispettivo; saranno comunque comunicati alla controparte.

9.2 RILEGNO effettua accertamenti, sia direttamente che a mezzo terzi incaricati, atti a verificare le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti di legno conferiti dal CONVENZIONATO. Gli accertamenti o prelievi potranno essere effettuati presso i CENTRI DI RACCOLTA COMUNALE, PIATTAFORME e RICICLATORI.

10. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, RILEGNO realizza, in collaborazione con il CONVENZIONATO, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di legno. Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato e finalizzati all'ottimizzazione dei relativi livelli di qualità e quantità.

11. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL CONVENZIONATO

Il convenzionato è obbligato a trasmettere alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche

- rifiuti di imballaggio conferiti in CONVENZIONE;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico.

come dettagliatamente riportato nell'allegato A) all'ALLEGATO TECNICO.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI CONAI, con le scadenze di cui al punto 11 dell'ALLEGATO TECNICO.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

12. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI RILEGNO

RILEGNO si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato B) all'ALLEGATO TECNICO.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le scadenze di cui al punto 12 dell'ALLEGATO TECNICO.

13. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

13.1 Il rifiuto a procedere ai campionamenti ed alle verifiche di cui al precedente Art. 9, costituiranno violazione determinante agli accordi assunti con la presente CONVENZIONE e potranno consentirne la risoluzione unilaterale.

13.2 RILEGNO, qualora ricevesse dalla PIATTAFORMA o RICICLATORE destinatario dettagliata comunicazione all'atto dello scarico dei rifiuti di legnosi, per presenza di IMPUREZZE oltre l'1% in peso, così come indicato all'Art. 6, o per presenza di rifiuti pericolosi, provvederà ad effettuare una verifica sullo scarico oggetto di contestazione, in contraddittorio con il CONVENZIONATO entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione. Nel caso in cui la verifica confermi la difformità segnalata, RILEGNO provvederà ad addebitare al CONVENZIONATO tutti i costi sostenuti per la verifica effettuata, oltre a quanto già definito all'Art. 6.

13.3 In caso di particolare gravità dell'infrazione a seguito della presenza di rifiuti pericolosi, RILEGNO potrà prevedere la sospensione temporanea per 60 giorni della presente CONVENZIONE, qualora si ripeta almeno 3 volte nel giro di un anno.

13.4 Nel caso in cui vengano meno le reali opportunità di recupero del materiale legnoso, così come previsto dall'Art. 10 dell'Allegato Tecnico ANCI-RILEGNO-CONAI, RILEGNO potrà sospendere la presente CONVENZIONE per un periodo sino a 6 (sei) mesi. Qualora tale inopportunità di recupero del materiale legnoso persista per più di un semestre, la presente CONVENZIONE potrà essere risolta da RILEGNO attraverso lettera Raccomandata senza comportare alcun onere in proprio capo e contestualmente sottoscritta apposita convenzione per la raccolta dei soli rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica.

14. DURATA.

14.1 La CONVENZIONE resterà in vigore sino al **31 dicembre 2011**, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 14.4; Eventuali proroghe della suddetta scadenza potranno avvenire, da parte di RILEGNO, a mezzo comunicazione scritta, firmata per accettazione dal CONVENZIONATO, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza sopracitata.

14.2 In caso di disdetta di una delle PARTI comunicata con almeno sei mesi di preavviso, RILEGNO sarà sollevato da qualsiasi obbligo di ritiro;

14.3 Eventuali modifiche e adeguamenti che dovessero avvenire nell'ACCORDO QUADRO e/o nell'ALLEGATO TECNICO dovranno intendersi automaticamente recepiti ad integrazione o modifica della presente CONVENZIONE;

14.4 Nel caso in cui il CONVENZIONATO abbia sottoscritto la CONVENZIONE sulla base di una DELEGA, la durata della CONVENZIONE coincide con quella prevista per la DELEGA stessa e comunque non oltre il termine di cui al precedente Art. 14.1; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che contestualmente decade. Qualora la DELEGA alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato, ovvero il CONVENZIONATO, risponde a RILEGNO per tutti gli obblighi previsti in CONVENZIONE.

15. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE E COMUNICAZIONI.

Qualsiasi modifica alla CONVENZIONE sarà valida ed efficace solo se formalizzata per iscritto e debitamente sottoscritta dai rispettivi rappresentanti delle PARTI a ciò autorizzati.

Qualsiasi richiesta, domanda o comunicazione fra le PARTI in merito alla CONVENZIONE dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata personalmente o spedita mediante fax, telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi indicati nella premessa.

16. PATTUZIONI TRA LE PARTI

La CONVENZIONE, unitamente agli ALLEGATI in essa contenuti, sostituisce gli accordi intercorsi tra le PARTI in merito alle attività in oggetto e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, orale o scritto, eventualmente stipulato tra le PARTI.

17. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In caso di contrasto tra le obbligazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell'ALLEGATO TECNICO, varranno le pattuizioni e i principi stabiliti in questo ultimo atto.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla CONVENZIONE, comprese quelle relative alla validità, all'esecuzione, alla risoluzione e all'interpretazione della CONVENZIONE ed ai diritti ed obblighi ad essa connessi, è deferita ad un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Gli arbitri procedono in via rituale e secondo diritto.

In via generale, la sede competente dell'arbitrato è, per il Convenzionato avente sede nelle regioni del nord Italia: Milano; nelle regioni del centro Italia e Sardegna: Roma; nelle regioni del sud Italia e Sicilia: Napoli; salvo diverso accordo fra le parti.

18. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'Art. 13 del Dlgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice"), le PARTI in qualità di Titolari del Trattamento, sono tenute a dare reciproca informazione sull'utilizzo dei loro dati personali.

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:

- acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità delle PARTI;
- rispetto di obblighi derivanti dalla CONVENZIONE o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- gestione commerciale dei rapporti convenzionali (comunicazioni, fatture);
- servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All'interno delle PARTI, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, sono gli addetti ai servizi Tecnici ed Amministrativi.

Il diritto di accedere ai reciproci dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli Art. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del Trattamento di entrambe le PARTI.

ALLEGATO 2

MODELLO DI DELEGA

Da compilarsi da parte del Comune delegante su carta intestata

Spett.le
Delegato.....
.....
.....e p.c. Spett.le
Consorzio Rilegno.....
.....
.....**Oggetto:** Convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in legno.

Con la presente Vi autorizziamo a sottoscrivere con RILEGNO la relativa Convenzione in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro Anci/Conai per la Raccolta ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggio.

Vi autorizziamo in particolare a percepire i corrispettivi che Vi verranno erogati dal Consorzio Rilegno a fronte del conferimento allo stesso Consorzio Rilegno dei rifiuti di imballaggio di legno raccolti sul territorio dello scrivente Comune a far data dal _____ fino al _____.

Qualora, per qualsivoglia motivo, dovessimo revocare la presente delega, ci impegniamo a darne tempestiva comunicazione al Consorzio Rilegno che ci legge in copia: la mancata o intempestiva comunicazione solleva il Consorzio Rilegno da ogni responsabilità per i pagamenti eventualmente effettuati al soggetto revocato.

L'efficacia della presente delega è subordinata al rispetto da parte del delegato di tutte le condizioni contenute nell'Allegato Tecnico, inclusa quella di cui al punto 11. Pertanto il mancato invio dei dati ivi descritti comporterà di diritto la revoca della presente delega ed i corrispettivi saranno riconosciuti direttamente al Comune delegante.

Distinti saluti.

Data _____

L'Amministrazione Comunale
(timbro e firma)



**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 08.03.2011

prot. 9270

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicazione dal 1 MAR. 2011 al _____

IL RESPONSABILE

26 MAR. 2011